

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

Determina direttoriale n. 13 del 05.06.2018

Oggetto: **Progetto per la gestione di un sistema di accoglienza integrata di secondo livello in favore di minori stranieri non accompagnati (SPRAR MSNA) – Pescara, via del Santuario n. 160 – Triennio 2018-2020.**

Liquidazione mensile dei canoni locativi a far data dal mese di maggio 2018 e sino all'ultima mensilità rientrante nel Progetto SPRAR MSNA
CUP J29D18000010001

IL DIRETTORE

- PREMESSO**
- che in data 02.10.2017, il Comune di Pescara e l'ASP di Pescara, rispettivamente, Ente proponente ed Ente attuatore, hanno presentato, in conformità a quanto disposto dal Piano Sociale distrettuale ADS n. 15, domanda di ammissione al finanziamento di cui al Decreto del Ministri dell'Interno del 10 agosto 2016 per la realizzazione di un Progetto per l'accoglienza integrata di soggetti minori non accompagnati da realizzarsi in Pescara alla via del Santuario n. 160, avente codice prog. 1332;
 - che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2018 ha approvato la proposta progettuale *de qua*;
 - che per l'attuazione del Progetto è stata individuata una struttura ubicata in Pescara, alla via del Santuario n. 160, che consenta di soddisfare a pieno le numerose esigenze insite nello specifico Sistema di accoglienza integrata;
 - che tale struttura è di proprietà dell'Ente ecclesiastico denominato "Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù", con sede in Napoli alla via San Sebastiano n. 48, C.F. 80015590633;
 - che in data 20.04.2018, l'ASP e la "Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù" hanno stipulato l'allegato contratto di locazione con decorrenza dal 01.05.2018 e termine al 30.04.2022 ex art. 3 comma 1 della L. n. 431/1998;
- CONSIDERATO**
- che si è reso necessario procedere all'adeguamento dei locali attraverso l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del ridetto immobile;
- VISTO**
- il Manuale Unico di Rendicontazione dello SPRAR – marzo 2017 che prevede alla Macrovoce L1 "Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari" che "Se i locali sono presi in locazione da privati o da enti privati, l'importo della spesa per i lavori è ammissibile entro i limiti previsti solo se scalati dal canone di locazione";
- DATO ATTO**
- che il punto 5) del suindicato contratto di locazione così dispone: "Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessivi € 37.200,00 (...), da pagarsi in rate mensili anticipate di € 3.100,00 ... Le parti stabiliscono che i primi tre anni (36 mensilità) dall'importo dei canoni verrà decurtato l'importo dei lavori di adeguamento per complessivi € 40.000 nella misura di 1/36 della predetta complessiva somma (pari ad € 1.111,11 per ciascuna mensilità); pertanto il canone che verrà effettivamente corrisposto al locatore nelle prime 36 mensilità sarà pari ad € 1.988,89...";

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA PROVINCIA DI PESCARA (L.R. 17/2011)

SEDE LEGALE: VIA VERTONICA S.N., 65013 CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
SEDE OPERATIVA: PIAZZA ITALIA N. 30 – PALAZZO DELLA PROVINCIA, 65121 PESCARA
PARTITA IVA 02094600687
TEL. 085.7950890 - FAX 085.7950525
EMAIL: amministrazione@asp.pe.it; gestione@asp.pe.it
PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it
www.asp.pe.it

- DATO ATTO** - pertanto, che l'importo mensile che l'ASP dovrà corrispondere all'Ente ecclesiastico proprietario a decorrere da 01.05.2016 e così per i primi 36 mesi di esecuzione del Progetto SPRAR, sarà pari ad € 1.988,89;
- CONSIDERATO** - che occorre dare seguito, al fine di consentire la puntuale attuazione del ridetto Progetto, agli obblighi scaturenti dal predetto contratto e, segnatamente, al pagamento a cadenza mensile dei canoni locativi nell'importo suindicato;
- VISTA** - la Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "*Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*" che dispone l'esclusione dal perimetro di applicazione della tracciabilità, dei contratti aventi ad oggetto la locazione di fabbricati esistenti;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre di corrispondere il pagamento, in via continuativa, a cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese di riferimento, il pagamento dei canoni locativi mensili determinati, per quanto sopra esplicitato, nella misura di € 1.988,89 a far data dal canone relativo al mese di maggio 2018 e così per 36 mesi e, in ogni caso, fino al termine del triennio di esecuzione del Progetto SPRAR;
3. di dare atto che il contratto di locazione *de qua* è escluso dal perimetro di applicazione della tracciabilità, giusta Determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e pertanto non si è provveduto alla richiesta del Codice identificativo di gara

F.to

Il Direttore

Dott. Sergio Di Feliciantonio